

---

REGIONE LOMBARDIA  
CONSIGLIO REGIONALE

XI LEGISLATURA  
ATTI XI/2.2.2.118

II COMMISSIONE CONSILIARE  
“AFFARI ISTITUZIONALI”

PROGETTO DI LEGGE N. 118

d’iniziativa del Presidente della Giunta

**PRIMA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2020**

approvato nella seduta del 6 maggio 2020

Relatore: Consigliere Alessandra CAPPELLARI  
Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 30 marzo 2020  
Pareri espressi dalle Commissioni consiliari: I, III, IV, V, VI, VII, VIII  
Restituito alla Presidenza del Consiglio: 14 maggio 2020

#### Titolo I – Ambito istituzionale

- Art. 1 Modifiche agli articoli 5 e 8 della l.r. 17/2011
- Art. 2 Abrogazione del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/2019 a seguito di impegno assunto con il MEF
- Art. 3 Sostituzione dell'allegato 11 della l.r. 26/2019 a seguito di impegno assunto con il MEF

#### Titolo II – Ambito economico

- Art. 4 Modifiche agli articoli 23 e 136 della l.r. 6/2010
- Art. 5 Modifica all'articolo 27 della l.r. 22/2006
- Art. 6 Modifiche all'articolo 3 della l.r. 11/2014
- Art. 7 Modifiche alla l.r. 31/2008
- Art. 8 Modifiche alla l.r. 26/1993
- Art. 9 Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 28/2016
- Art. 10 Modifiche all'articolo 33 della l.r. 27/2015

#### Titolo III – Ambito territoriale

- Art. 11 Misure per il monitoraggio del consumo di suolo. Modifiche agli articoli 5 della l.r. 31/2014 e 13 della l.r. 12/2005
- Art. 12 Modifiche agli articoli 28 e 43 della l.r. 16/2016
- Art. 13 Modifiche alla l.r. 12/2005, alla l.r. 31/2014, alla l.r. 18/2019 e alla l.r. 21/2019 in attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione
- Art. 14 Modifiche agli articoli 14, 15 e 16 della l.r. 9/2001
- Art. 15 Modifiche alla l.r. 16/2007
- Art. 16 Entrata in vigore

**Titolo I**  
**Ambito istituzionale**

**Art. 1**  
**(Modifiche agli articoli 5 e 8 della l.r. 17/2011)**

**1.** Alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 5 le parole “di cui all'articolo 39, comma 2 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui all'articolo 39, comma 3, dello Statuto*”;
- b) al comma 1 dell'articolo 8 le parole “ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto d'autonomia” sono sostituite dalle seguenti: “*ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dello Statuto d'autonomia*”.

**Art. 2**

**(Abrogazione del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/2019 a seguito di impegno assunto con il MEF)**

**1.** Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) è abrogato.

### Art. 3

#### (Sostituzione dell'allegato 11 della l.r. 26/2019 a seguito di impegno assunto con il MEF)

1. L'allegato 11 "Dettaglio delle garanzie passive prestate da Regione Lombardia" della legge regionale legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 (Bilancio di previsione 2020 – 2022) è sostituito dal seguente:

#### **Allegato 11 -DETTAGLIO GARANZIE PASSIVE PRESTATE DA REGIONE LOMBARDIA**

NORMA DI RIFERIMENTO	SOGGETTI GARANTITI	EURO	CAPITOLI	Fonte <sup>3</sup>
Legge regionale n. 1 del 27/01/1973	Cooperative agricole	<b>9.988.057,95</b>		A
	di cui <sup>(1)</sup>	3.200.000,00	000545	A
	di cui <sup>(1)</sup>	6.788.057,95	000544	A
Delibera di Giunta n. 2048/2011	Finlombarda S.p.A.	12.000.000,00	000545	A
Legge regionale n. 20 del 24/12/2013	Finlombarda S.p.A.	22.800.000,00	000545	A
Legge regionale n. 18 del 17/12/2012	Arexpo S.p.A.	31.284.450,00		A
	di cui <sup>(1)</sup>	6.739.416,00	000545	A
	di cui <sup>(1)</sup>	24.545.034,00	007483	A
Legge di stabilità - 2017 art. 1 co 13	Società sistema idrico integrato	10.000.000,00	000545	A
Legge di Stabilità 2018-2020	Finlombarda S.p.A.	5.800.000,00	007481	A
Legge di Stabilità 2019-2021	Comitato Olimpico Internazionale <sup>(2)</sup>	21.750.000,00	007483	A
Legge regionale n. 15 del 6/08/2019 Art. 3 Comma 5	Comitato Olimpico Internazionale <sup>(2)</sup>	19.698.443,00	000545	C
Legge di stabilità 2020-2022 art. 2 comma 8	Finlombarda S.p.A.	2.000.000,00	000545	C
<b>TOTALE</b>		<b>135.320.950,95</b>		

(1) - La copertura è data da due capitoli - per chiarezza si è diviso l'importo e si è data evidenza del relativo capitolo dove è rinvenibile l'accantonamento

(2) - In attesa che venga costituita la Società che si occuperà della realizzazione delle infrastrutture necessarie all'attuazione dei Giochi Olimpici e

Paraolimpici dopo la co -aggiudicazione a Regione Lombardia dell'organizzazione dei giochi olimpici invernali 2026

(3) C= FINANZIAMENTO A BILANCIO 2020 - A= AVANZO VINCOLATO/ACCANTONATO AL 31/12/2019

SINTESI PER CAPITOLO	EURO
000544	6.788.057,95
000545	76.437.859,00
007481	5.800.000,00
007483	46.295.034,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>135.320.950,95</b>

#### **ELENCO GARANZIE CHE CONCORRONO AL LIMITE DI INDEBITAMENTO (ALLEGATO 13 LR 26/2019)**

Art. 1 commi 12- 13 LR 42/2917 + ART. 24 comma 2 LR 24/2018 (FERROVIE NORD)	52.200.000,00
lr n. 24 del 28.12.2018 Legge di stabilità 2019 - 2021 art 2 , commi 21-23 (GARANZIA CONI)	195.750.000,00
Art. 2 commi 6-8 LR 24/2019 (TURNAROUND)	8.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>255.950.000,00</b>

<b>TOTALE Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti</b>	<b>391.270.950,95</b>
--	-----------------------

## Titolo II Ambito economico

### Art. 4 (Modifiche agli articoli 23 e 136 della l.r. 6/2010)

**1.** All'articolo 23 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “e nel rispetto dei criteri dell’Intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) e di quelli di cui al comma 1 bis” sono sostituite dalle seguenti: *“e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 bis”*;
- b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:  
*“1 bis. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l), definisce con deliberazione da pubblicare sul BURL i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere, al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le selezioni relative all’assegnazione dei suddetti posteggi.”*;
- c) al comma 7, le parole: “stilata sulla base di quanto previsto dall’Intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 70 del d.lgs. 59/2010” sono soppresse.

**2.** La deliberazione di cui al comma 1 bis dell’articolo 23, della l.r. 6/2010, come sostituito dal comma 1, lettera b), è adottata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nelle more della pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al primo periodo, continuano a trovare applicazione i criteri di cui alla deliberazione 27 giugno 2016, n. X/5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)” e sono fatti salvi i bandi comunali approvati in base a tali criteri.

**3.** All’articolo 136 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 1, lettera c), le parole: “il fenomeno dell’usura”, sono sostituite dalle seguenti:  
*“i fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento.”*.

**Art. 5**  
**(Modifica all'articolo 27 della l.r. 22/2006)**

**1.** Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

*“2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione e le province promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione ed al contrasto dei rischi, anche di sanità pubblica, ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.”.*

**Art. 6**  
**(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 11/2014)**

1. All'articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 2014 , n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera h), le parole: “con il supporto della Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL)”, sono soppresse;
- b) al comma 1, lettera o), le parole: “promuovendo un tavolo permanente fra Regione Lombardia e sistema delle imprese, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella programmazione europea” sono sostituite dalle seguenti:  
*“promuovendo un tavolo permanente fra Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A., sistema delle imprese, sistema bancario e sistema camerale, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella presente legge e nella programmazione europea e di supportare le imprese nella fase di accesso al credito, monitorando l'attuazione e valutando l'efficacia degli strumenti di finanziamento e delle misure di incentivazione e di sostegno alla liquidità;”*
- c) al comma 1, dopo la lettera o2), è inserita la seguente:  
*“o3) promuovendo l'attuazione delle misure per la prevenzione dei rischi di sanità pubblica negli ambienti di lavoro, e assistendo le imprese nell'adozione di protocolli anti-contagio;”*
- d) al comma 3, le parole: “ARIFL e altri” sono soppresse.



**Art. 7**  
**(Modifiche alla l.r. 31/2008)**

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*“4. Gli operatori che intendono produrre, preparare, immagazzinare, importare o immettere sul mercato prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007/CE (Regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91) devono notificare l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il sistema informativo per il biologico (SIB), che opera nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché inserire nello stesso SIB le informazioni previsionali relative ai programmi annuali, secondo quanto previsto dalla normativa statale.”;*

b) al comma 3 dell'articolo 10.2 dopo le parole “provenienza dei prodotti alimentari da produttori locali” sono inserite le parole *“valorizzando l'offerta di beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti biologici, da filiera corta o a chilometro zero.”;*

c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12, dopo le parole: “associazioni di secondo grado” sono inserite le seguenti: *“alle associazioni responsabili della gestione delle strade dei vini e dei sapori”;*

d) al comma 4 dell'articolo 12, dopo le parole: “origine controllata e garantita” sono aggiunte le seguenti: *“nonché i prodotti agroalimentari tradizionali”;*

e) al comma 2 ter dell'art. 24 ter dopo la parola “malghe.” è aggiunto il seguente periodo: *“Per favorire il raccordo con i portatori di interesse che partecipano all'intera fase gestionale ed operativa dei sistemi malghivi, viene istituito il tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dall'Assessore regionale all'Agricoltura. La Giunta regionale, con proprio atto, determina la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo, prevedendo altresì la possibilità di partecipazione da parte dei Consiglieri regionali.”*

f) al punto 1 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 26, le parole: “da piani di assestamento generali o particolari” sono sostituite dalle seguenti: *“da piani di assestamento forestale e da piani di indirizzo forestale”;*

g) al punto 2 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 26, le parole: “di piani di assestamento generali e particolari” sono sostituite dalle seguenti: *“di piani di assestamento forestale e di piani di indirizzo forestale”;*

h) al punto 2 della lettera c) del comma 3 dell'articolo 26, la parola: “riequipaggiamento” è sostituita dalla seguente: *“arricchimento”;*

i) alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 34, le parole: “l'istruttoria per” sono soppresse;

j) alla lettera aa bis) del comma 1 dell'articolo 34, le parole: “l'istruttoria per” sono soppresse e le parole: “di cui all'articolo 8 ter” sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 159”;*

k) la lettera aa ter) del comma 1 dell'articolo 34 è soppressa;

l) dopo la lettera aa quater) del comma 1 dell'articolo 34 sono aggiunte le seguenti:

*“aa quinquies) l'iscrizione dei prodotti agroalimentari tradizionali nell'elenco regionale;*

*aa sexies) l'iscrizione degli utilizzatori dell'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” nell'elenco regionale;*

*aa septies) l'iscrizione nell'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delle risorse genetiche di interesse alimentare ad agrario locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.”;*

m) dopo il comma 7 bis dell'articolo 43 è inserito il seguente;

*“7 bis1. Le somme di cui al comma 7 rimosse dalla Regione sono utilizzate, a favore dei territori di pianura e di collina, attraverso bandi di finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore forestale.”;*

n) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“3. Per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.”;*

2) al comma 4 le parole “nei casi non compresi nei commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: *“in caso di interventi di sistemazione idraulico-forestale o riguardanti le attività agro-silvo-pastorali comportanti scavi e movimenti di terra superiori a 100 metri cubi”;*

o) al comma 5 dell'articolo 45, le parole: “e del corpo forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: *“e dei carabinieri forestali”;*

p) al comma 1 bis dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello oggetto del rapporto”;*

q) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 49, le parole: “con il corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato)” sono sostituite dalle seguenti: *“con i carabinieri forestali”;*

r) al comma 10 dell'articolo 50, dopo le parole: “consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi” sono inserite le seguenti: *“a quelli realizzati in boschi gestiti secondo i principi della gestione forestale sostenibile”;*

s) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

*“Art. 50 bis*

*(Arboricoltura da legno e pioppicoltura)*

*1. La Regione promuove, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura per la valorizzazione produttiva e il miglioramento paesaggistico della pianura e, in particolare:*

*a) l'utilizzo di cloni di pioppo che, per la loro elevata resistenza a patogeni e parassiti, richiedono un uso limitato di prodotti fitofarmaci;*

*b) la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura secondo certificazioni relative ai principi della gestione sostenibile.*

*2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile.*

*3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei parchi naturali e nelle riserve naturali di cui all'articolo 1, lettere a) e c), della l.r. 86/1983 gli impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura sono finanziati solo se realizzati da aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile.”;*

t) il comma 3 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

*“3. La Regione anche con il coinvolgimento degli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 83/1986, dei comuni e dell'ERSAF promuove, in coerenza con la pianificazione forestale, territoriale e di bacino, nonché in applicazione dei protocolli internazionali, la realizzazione nelle aree di pianura e di collina, entro il 2035, di almeno 10.000 ettari di nuovi boschi e di sistemi forestali multifunzionali*

*rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020.”;*

- u) al comma 4 dell’articolo 55, dopo le parole: “di contenimento degli inquinanti” sono inserite le seguenti: *“in coerenza con le finalità della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente)”;*
- v) al comma 1 dell’art. 55 bis dopo le parole “La Giunta regionale definisce le caratteristiche e i requisiti specifici dei boschi didattici” sono inserite le parole: *“valutandone la finalità, incentivando la fruizione attraverso l’inserimento nei percorsi di formazione del comparto, promuovendo accordi con l’Ufficio Scolastico regionale e con i comuni interessati affinché i plessi scolastici svolgano attività educativa nei boschi didattici.”*
- w) dopo l’art. 55 bis è inserito il seguente:

*“Art. 55-ter*

*(Sostegno all’impianto di specie utili all’apicoltura ed alla fauna selvatica)*

*1. Nei progetti di forestazione urbana di cui all’art. 55, nei boschi didattici di cui all’art. 55-bis e nell’arricchimento arboreo della campagna, possono essere utilizzate specie arboree e arbustive autoctone utili all’apicoltura ed alla fauna selvatica. La Regione ne favorisce l’attuazione tramite la previsione di misure di sostegno.”*

- x) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 56, dopo la parola: “prevalentemente” sono inserite le seguenti: *“le attività di miglioramento fondiario di cui all’articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale),”;*
- y) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 56 è sostituito dai seguenti: *“Tali attività sono svolte prevalentemente sui terreni conferiti dai soci, nonché sul reticolo idrico minore, sulla viabilità agro-silvo-pastorale di cui all’articolo 59 e sulla rete escursionistica di cui alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia). I consorzi forestali svolgono altresì assistenza tecnica prevalentemente nei confronti dei loro soci.”.*
- z) al comma 7 dell’articolo 59, le parole: “al Corpo forestale regionale e dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: *“ai carabinieri forestali”;*
  - aa) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 61, le parole: “dal corpo forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: *“dai carabinieri forestali”;*
  - bb) alla lettera i) del comma 3 dell’articolo 67, le parole: *“per la definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e l’adozione,”* sono sostituite dalle seguenti: *“per la definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria nonché di supporto allo sviluppo delle nuove tecnologie in materia di difesa fitopatologica delle colture e di diserbo e per l’adozione”;*
  - cc) al comma 3 dell’articolo 68, le parole: “direttore generale” sono sostituite dalla seguente: *“dirigente”;*
  - dd) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 69, le parole: *“e di lotta obbligatoria”* sono sostituite dalle seguenti: *“,di lotta obbligatoria, di informazione e divulgazione”;*
  - ee) dopo il comma 3 dell’articolo 70 sono inseriti i seguenti:

*“3 bis. Gli ispettori fitosanitari svolgono le funzioni di responsabili fitosanitari ufficiali secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, punto 33 del regolamento n. 2017/625/UE.*

*3 ter. Gli ispettori fitosanitari svolgono altresì le funzioni di certificatore secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, punto 26 del regolamento n. 2017/625/UE.”*
  - ff) dopo il comma 2 dell’articolo 70 bis è aggiunto il seguente:

*“2bis. Gli agenti fitosanitari svolgono le funzioni di responsabili fitosanitari ufficiali secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, punto 33 del regolamento n. 2017/625/UE.”;*

- gg) al primo periodo del comma 5 dell’articolo 71, dopo le parole: “E’ istituito” sono inserite le seguenti: *“con deliberazione della Giunta regionale”*;
- hh) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 73, dopo le parole: “anche per” sono inserite le seguenti: *“la formazione e”*;
- ii) al comma 1 dell’articolo 74, le parole: “dal d.lgs.214/2005 e dalle normative di settore” sono sostituite dalle seguenti: *“dalla normativa statale”*;
- jj) alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 75, dopo le parole: “all’articolo 70, comma 4” è inserita la congiunzione: *“e”* al posto della virgola;
- kk) dopo l’articolo 75 quater è inserito il seguente:

*“ Titolo VI ter  
Disposizioni in materia di apicoltura*

*Art. 75 quinquies (Finalità)*

1. *La Regione, nel rispetto della legge 24 dicembre 2004, n. 313:*
  - a) *riconosce l'apicoltura quale attività agricola fondamentale per la conservazione dell'ambiente, finalizzata a garantire l'impollinazione naturale necessaria per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi e per garantire le produzioni agricole e forestali.*
  - b) *Sostiene la salvaguardia delle specie di api autoctone tipiche, il miglioramento delle altre razze allevate, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura.*
2. *La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.*

*Art. 75 sexies (Tavolo Apistico Regionale)*

1. *Al fine di perseguire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 75 quinquies, comma 1, è’ istituito il Tavolo Apistico Regionale. La Giunta regionale, con proprio atto definisce i criteri per la sua composizione, le modalità di funzionamento e i compiti.”*
- ll) al comma 1 dell’articolo 112, le parole: “al corpo forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: *“ai carabinieri forestali”*;
- mm) al comma 2 dell’articolo 127, le parole: “degli agenti del corpo forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: *“dei carabinieri forestali”*;
- nn) l’articolo 130 septies è sostituito dal seguente:

*Art. 130 septies  
(Controllo del potenziale produttivo viticolo)*

1. *La Regione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) può adottare provvedimenti volti a conseguire l'equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine (DO) o a indicazione geografica (IG).*
2. *I provvedimenti di cui al comma 1:*

- a) sono adottati dalla Giunta regionale per specifiche zone produttive, su proposta dei consorzi di tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
  - b) escludono temporaneamente la possibilità d'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della relativa DO o IG o fissano, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione;
  - c) hanno, di norma, durata triennale, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di revoca, di modifica o di proroga, previa acquisizione delle proposte e dei pareri di cui alla lettera a).
3. Sono comunque fatti salvi ai fini della rivendicazione delle DO o delle IG oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1:
- a) l'estirpazione e il successivo reimpianto, all'interno delle relative zone produttive, dei vigneti idonei alla produzione di uve atte a dare vini a medesime denominazioni di origine o indicazioni geografiche alla data di pubblicazione sul BURL dei provvedimenti stessi;
  - b) le autorizzazioni acquisite dai produttori alla stessa data.
4. E' facoltà dei consorzi di tutela proporre di stabilire un limite massimo di utilizzo delle autorizzazioni acquisite, che non può essere comunque inferiore a un ettaro per azienda."
- oo) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 147 è inserita la seguente:
- "e bis) sanzione amministrativa da euro 51 a euro 400 per chi reimmette dopo la cattura esemplari appartenenti a specie alloctone dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi; qualora la reimmissione dopo la cattura riguardi esemplari appartenenti alla specie *Silurus glanis* si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.500,00; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a diciotto mesi;"*
- pp) il comma 4 dell'articolo 147 è sostituito dal seguente:
- "4. A chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica, con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni, si applica una sanzione pari a 60 euro."*

**Art. 8**  
**(Modifiche alla l.r. 26/1993)**

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993 , n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 3 dell'articolo 20 aggiungere le seguenti parole *“dalla pubblicazione all'albo pretorio di cui al comma 1”*.
- b) il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:  
*“4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito registro informatico dei tesserini rilasciati, che viene aggiornato annualmente.”*  
al comma 6 dell'articolo 22 dopo le parole *“data di chiusura della caccia,”* aggiungere le parole *“direttamente o per il tramite delle associazioni venatorie o degli ATC/CAC;”*
- c) il comma 7 bis all'articolo 23 è sostituito dal seguente:  
*“7 bis. Nell'esercizio della caccia di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche”*
- d) Al comma 3 dell'articolo 24 dopo le parole *“avifauna selvatica migratoria”* aggiungere le seguenti: *“salvo diversa disposizione specifica della Regione,”*
- e) alla fine del comma 5 dell'articolo 25 sono aggiunte le seguenti parole:  
*“durante i quali non è possibile rimuovere l'appostamento; tale disposizione si applica anche per il periodo temporale in cui il titolare dell'autorizzazione per comprovata causa di forza maggiore sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell'autorizzazione”*
- f) all'articolo 25, comma 8 , dopo le parole *“le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti al 20 agosto 1993.”*, sono inserite le parole: *“Per appostamento fisso preesistente deve intendersi l'appostamento fisso di caccia autorizzato per almeno una volta dalla pubblica amministrazione competente.”*
- g) il comma 7 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:  
*“7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli Ambiti e Comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall'art. 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 di marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 di marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del 20% se la reinscrizione avviene entro il 31 maggio, del 40% se avviene successivamente.*  
*Ogni cacciatore residente in Regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall'art. 33.*  
*Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.”*
- h) il comma 8 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:  
*“8. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori*

*alpini di caccia che ne facciano richiesta ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all'art. 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale ovvero per esigenze di gestione faunistica del cinghiale, limitatamente alle sole cacce in forma collettiva. In tali casi i cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito o comprensorio alpino.”;*

- i) al comma 1-bis dell'articolo 35 le parole “dalla terza domenica di” sono sostituite dalle parole “dal primo”;
- j) all'articolo 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) il comma 4 è abrogato.
- k) dopo il comma 1 dell'articolo 40 è inserito il seguente:  
*“1 bis. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica.”*
- l) il comma 11 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:  
*“11. La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:*  
  - a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;*
  - b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;*
  - c) cinghiale: tutto l'anno.”;*
- m) alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 è aggiunto il seguente periodo:  
*“e l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale è consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna”.*
- n) il comma 2 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:  
*“2. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), fatte salve le riduzioni previste dall'articolo 34 della stessa l.r. 10/2003.”;*
- o) il comma 3 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:  
*“3. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato in occasione del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data del rinnovo.”;*
- p) il comma 4 dell'articolo 45 è abrogato.
- q) al comma 5 dell'articolo 48 dopo le parole “in conformità alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 4 della l. n. 157/92.”, sono aggiunte le parole “*. Durante l'esercizio delle loro funzioni devono indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche.*”.
- r) al comma 4 dell'articolo 51 dopo le parole “in forma vagante”, sono inserite le parole “*; se l'infrazione è commessa nel mese di gennaio è disposto inoltre dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino ad un anno*”.

**Art.9**  
**(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 28/2016)**

**1.** Alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 3 dopo le parole “e le riserve naturali” sono inserite le parole “*‘Della Rocca, del Sasso e parco lacuale’ e* ”.
- b) al comma 8 dell'articolo 3 la parola “*anche*” è soppressa;
- c) al comma 9 dell'articolo 3 dopo le parole “e delle altre forme di tutela” sono aggiunte le seguenti: “*, fatta eccezione per l'eventuale aggregazione di uno o alcuni dei comuni già facenti parte di un PLIS e fermo restando, in tal caso, quanto disposto all'articolo 34, comma 7, della l.r. 86/1983*”.



**Art. 10**  
**(Modifiche all'articolo 33 della l.r. n. 27/2015)**

**1.** All'articolo 33 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*“4 bis. Nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza, per le attività legate alla gestione del rifugio di cui alla presente legge regionale e previa assunzione di responsabilità, il gestore del rifugio può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di personale volontario purché iscritto ad un'associazione o un ente che tra gli scopi statutari abbia un interesse operativo per la montagna.”*

### **Titolo III**

#### **Ambito territoriale**

#### **Art. 11**

**(Misure per il monitoraggio del consumo di suolo. Modifiche agli articoli 5 della l.r. 31/2014 e 13 della l.r. 12/2005)**

**1.** Ai fini della realizzazione del monitoraggio regionale del consumo di suolo nei piani di governo del territorio e del relativo costante aggiornamento, sono apportate le seguenti modifiche legislative:

- a) il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) è soppresso;
- b) dopo lettera b) del secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è aggiunta la seguente: *“b bis) ai fini del monitoraggio del consumo di suolo, alla trasmissione alla Regione delle informazioni relative al consumo di suolo negli atti di PGT”*.

**2.** Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalla disposizione soppressa di cui al comma 1, lettera a), fermo restando l'obbligo informativo, ivi previsto, in capo ai comuni.

**Art. 12**  
**(Modifiche agli articoli 28 e 43 della l.r. 16/2016)**

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 28 le parole “*e valorizzazioni*” sono soppresse;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 28 è inserito il seguente:

*“3 bis) I proventi delle valorizzazioni di cui all'articolo 31 concorrono, insieme ai canoni di locazione dei servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 24, a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare.”;*

c) dopo il comma 6 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

*“6 bis) Gli enti proprietari possono applicare la disposizione di cui all'articolo 28, comma 3 bis, anche ai proventi delle valorizzazioni derivanti dai programmi per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima disposizione”.*

### Art. 13

**(Modifiche alla l.r. 12/2005, alla l.r. 31/2014, alla l.r.18/2019 e alla l.r. 21/2019 in attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione)**

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera f) del comma 5 è soppressa.

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

*“5.1. I criteri relativi all’incremento dell’indice di edificabilità massimo per interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguono le finalità di cui alla lettera e) del comma 5 sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a tutela del rispetto della disciplina a salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali.”.*

b) all'articolo 40 bis dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

*“11 bis. Gli interventi di cui al presente articolo riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs. 42/2004.”.*

c) al comma 2 dell'articolo 40 ter le parole “purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, e non siano collocati in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10-bis” sono sostituite dalle seguenti: *“purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria, e non siano collocati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta o in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10 bis.”;*

d) all'articolo 40 ter dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*“5 bis. Gli interventi di recupero degli edifici rurali di cui al presente articolo, riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs. 42/2004.”*

e) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente: *“Ferma restando, per i profili edilizi, la destinazione d’uso prevalente ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 2, del d.p.r. 380/2001, è principale la destinazione d'uso qualificante l’area; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia.”;*

f) dopo il comma 3 dell'articolo 102 bis è aggiunto il seguente:

*“3 bis. L'apposizione della misura di salvaguardia urbanistica di cui al comma 1 è da considerarsi aggiuntiva rispetto ai vincoli prescritti ai sensi della normativa statale a tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in particolare, alle previsioni del piano paesaggistico regionale di cui agli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004. Resta, in ogni caso, impregiudicata, ai fini della realizzazione delle infrastrutture per la mobilità per le quali è istituita la misura di salvaguardia di cui al comma 1, l'applicazione dei vincoli e delle previsioni del piano paesaggistico regionale ai sensi della normativa statale di cui al precedente periodo.”.*

2. All'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 1 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, *nel rispetto delle previsioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi degli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004*”.”.

3. All'articolo 8 della l.r. 18/2019 è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 1 dopo le parole “a esclusione del comma 5 dell'articolo 1 e dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 3,” sono aggiunte le seguenti: “*fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti nonché delle disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975, recante “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione,*”;

4. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21 (Seconda legge di semplificazione 2019) è abrogato.

**Art. 14**  
**(Modifiche agli articoli 14, 15 e 16 della l.r. 9/2001)**

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 14 le parole "dell'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: *"del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale"*;
- b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:
 

*"a) interventi a carattere strutturale, tra i quali gli interventi atti a contenere la velocità dei veicoli e l'esposizione al rischio di incidente stradale, l'adeguamento della rete stradale ai parametri dettati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volti a migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento al contrasto dei fattori di rischio e alla rimozione delle cause di incidenti stradali"*;
- c) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e la sicurezza degli utenti"*;
- d) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 14 dopo le parole "della sicurezza stradale" sono inserite le seguenti: *"e delle altre disposizioni statali in materia di sicurezza stradale"* e dopo le parole "da parte" sono inserite le seguenti: *"della Regione e"*;
- e) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 14 è aggiunta la seguente:
 

*"e bis) i percorsi ciclabili e pedonali"*;
- f) all'alinea del comma 3 dell'articolo 15 le parole "dell'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: *"del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale"*;
- g) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 15 le parole "Rapporto annuale sulla circolazione e sicurezza stradale della Regione Lombardia" sono sostituite dalle seguenti: *"Rapporto annuale sulla sicurezza stradale della Regione Lombardia"*;
- h) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
 

*"b) vengono realizzate azioni formative in tema di sicurezza stradale per il personale degli uffici tecnici degli enti locali e per quello appartenente alle polizie locali e vengono promossi interventi e iniziative anche formative per la sicurezza stradale, realizzati dagli enti locali e dagli istituti scolastici;"*;
- i) alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e a categorie vulnerabili di utenti della strada, quali anziani, pedoni, ciclisti e motociclisti."*;
- j) la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: *"Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale"*;
- k) il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
 

*"1. La Giunta regionale, al fine di rafforzare e rendere più efficaci le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché di migliorare il livello di conoscenza e di consentire una valutazione puntuale degli effetti delle politiche stesse, assicura, attraverso le strutture della competente direzione generale, le funzioni di Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale, di seguito "CMRL", attivato sulla base del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui all'articolo 32 della legge n. 144/1999"*;
- l) al comma 2 dell'articolo 16 le parole 'l'Osservatorio' sono sostituite dalle seguenti: *'Il CMRL'*;
- m) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:
 

*"a) acquisizione, elaborazione e analisi dei dati statistici sugli incidenti stradali, sui flussi di traffico e sulla mobilità, ai fini del monitoraggio e della gestione della sicurezza stradale, nonché dei dati relativi alla consistenza, allo stato e all'utilizzo delle infrastrutture viabilistiche che interessano il territorio della Lombardia, raccolti anche"*

*sulla base di specifiche intese o accordi con soggetti pubblici o privati, operanti nel settore della sicurezza stradale, della mobilità e dei trasporti, curando la definizione di idonei strumenti di raccordo informativo, monitoraggio e controllo;”;*

n) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 16 è sostituita dalla seguente:

*“c) individuazione delle situazioni di criticità in materia di sicurezza stradale e dei fattori di rischio che le determinano;”;*

o) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 16 le parole “in materia di” sono sostituite dalle seguenti: *“atte a migliorare la”;*

p) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 16 è sostituita dalla seguente:

*“f) elaborazione del "Rapporto annuale sulla sicurezza stradale della Regione Lombardia", che indica lo stato e l'evoluzione della sicurezza stradale, gli interventi programmati e il loro stato di attuazione, i risultati ottenuti e il loro livello di efficienza economica e di efficacia sociale, le principali problematiche di sicurezza stradale da risolvere e le priorità tecniche di intervento, anche in relazione al quadro degli obiettivi di sicurezza stradale assunti a livello europeo, nazionale e regionale;”;*

q) alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 16 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“da attuare in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, organizzazioni di volontariato e associazioni del settore, proprietari o concessionari di infrastrutture stradali, organi preposti alla gestione del traffico;”;*

r) al comma 3 dell’articolo 16 le parole “l’Osservatorio valorizza ogni esperienza e compito già svolto da altro ente o soggetto, operando nella prospettiva di una articolazione provinciale delle funzioni” sono sostituite dalle seguenti: *“il CMRL valorizza ogni esperienza e compito già svolto da altro ente o soggetto, operando anche”.*

**Art. 15**  
**(Modifiche alla l.r. 16/2007)**

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 158 le parole "provincia di Milano" sono sostituite dalle parole "*Città Metropolitana di Milano*";
- b) la rubrica dell'articolo 159 è sostituita dalla seguente: (*Funzioni del consiglio metropolitano*);
- c) al comma 1 dell'articolo 159 la parola "provinciale" è sostituita dalla parola "*metropolitano*";
- d) all'alinea del comma 2 dell'articolo 159 la parola "provinciale" è sostituita dalla parola "*metropolitano*";
- e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 159 la parola "provincia" è sostituita dalle parole "*Città Metropolitana di Milano*";
- f) al comma 3 dell'articolo 159 la parola "provinciale" è sostituita dalla parola "*metropolitano*";
- g) al comma 2 dell'articolo 160 le parole "Presidente della Provincia di Milano o dall'assessore delegato" sono sostituite dalle seguenti "*Sindaco metropolitano o dal consigliere delegato*";
- h) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 160 le parole "tre consiglieri provinciali eletti dal consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*tre consiglieri metropolitani eletti dal consiglio metropolitano*";
- i) al comma 6 dell'articolo 160 le parole "consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*consiglio metropolitano*";
- j) al comma 1 dell'articolo 161 le parole "presidente della provincia" sono sostituite dalle parole "*Sindaco metropolitano*" e le parole "consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*consiglio metropolitano*";
- k) al comma 2 dell'articolo 161 le parole "alla presidenza del consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*al Sindaco metropolitano*" e le parole "consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*consiglio metropolitano*";
- l) al comma 3 dell'articolo 161 le parole le parole "consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*consiglio metropolitano*";
- m) al comma 4 dell'articolo 161 le parole "In caso di cessazione dalla carica del presidente o dei consiglieri provinciali, il consiglio provinciale" sono sostituite dalle seguenti "*In caso di cessazione dalla carica del Sindaco metropolitano o dei consiglieri metropolitani, il consiglio metropolitano*";
- n) al comma 5 dell'articolo 161 le parole "consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*consiglio metropolitano*";
- o) al comma 2 dell'articolo 162 le parole "consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*consiglio metropolitano*";
- p) al comma 1 dell'articolo 164 le parole "consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*consiglio metropolitano*";
- q) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 164 le parole "consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*consiglio metropolitano*";
- r) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 164 le parole "consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*consiglio metropolitano*";
- s) al comma 3 dell'articolo 164 e parole "consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "*consiglio metropolitano*".



**Articolo 16**  
**(Entrata in vigore)**

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.